

N. R.G. 1416/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. **1416/2016** promossa da:

attore

contro

LA REGINA DEI TRASLOCHI SOCIETA' COOPERATIVA

LOGISTICA INTEGRATA EVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Susanna Messina, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente chiede che sia dichiarata la illegittimità/nullità del licenziamento intimatogli oralmente previo accertamento dell'unico centro di imputazione di interessi costituito dalle due società convenute (o comunque dell'unicità del rapporto di lavoro) e l'incidentale declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti con cui è stato, per alcuni periodi, formalizzato il rapporto, tuttavia proseguito senza alcuna soluzione di continuità fino al giorno del recesso.

Le società convenute, sebbene regolarmente citate in giudizio, sono rimaste contumaci.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esplicitati.

Innanzitutto deve dichiararsi estinto il giudizio tra il ricorrente e la Regina dei Traslochi soc. coop., dato che il difensore del lavoratore ha rinunciato alle richieste di condanna nei confronti di quest'ultima stante l'intervenuta cessazione della società come documentata all'odierna udienza.

Ciò posto, deve essere esclusa la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi.

Come da nota ricostruzione giurisprudenziale, tale fattispecie si configura alle seguenti condizioni:

“Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del



frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.” (Cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013).

Nel caso concreto non sono stati acquisiti elementi idonei a ritenere fondata la tesi del ricorrente, poiché è emerso dall'istruttoria che tutto il personale della Regina Traslochi è stato trasferito alla Logistica Integrata senza però che vi siano riscontri né di un contemporaneo svolgimento di attività delle due società, né dell'utilizzo promiscuo del personale (cfr. dich. Sufredini e Lazzari).

Pare tuttavia provata l'ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro (integrante quindi la fattispecie di cessione di azienda), avendo i testi concordemente dichiarato che, nonostante il passaggio sia stato formalizzato mediante licenziamento da parte della Regina dei Traslochi e nuova assunzione alle dipendenze della Logistica Integrata, non vi è stata nessuna effettiva interruzione dell'attività aziendale, che è rimasta identica per tempistiche e modalità di svolgimento, restando peraltro immutato anche il titolare della stessa. Va inoltre sottolineato che, sulla base degli elementi acquisiti tramite l'istruttoria (e tenuto conto dell'ingiustificata mancata risposta all'ammesso interrogatorio formale), è agevole affermare come il ricorrente abbia costantemente reso la prestazione per l'intero arco temporale dedotto in causa.

Ne discende che l'inizio del rapporto lavorativo deve collocarsi il 06.04.2011, con conseguente applicabilità della disciplina (sostanziale e procedurale) introdotta con la cd. legge Fornero, indipendentemente dalle comunicazioni al centro per l'impiego da cui emergono, per alcuni periodi, contratti a tempo determinato. Ciò in quanto il termine è effettivamente nullo per carenza di forma scritta e perché, comunque, al momento dell'intervenuto licenziamento, il rapporto risulta essere, anche formalmente (cfr. estratto previdenziale e comunicazione al centro per l'impiego) a tempo indeterminato.

Tanto premesso, deve ora affrontarsi la problematica circa la sussistenza del licenziamento orale.



Il ricorrente ha allegato che il provvedimento espulsivo è stato intimato dal datore tramite sms, dovendosi pertanto verificare se tale forma di comunicazione sia o meno idonea ad integrare la forma scritta.

Nel premettere che la Suprema Corte ha ritenuto che *“in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali”*, potendo *“la volontà di licenziare... essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”* (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652) e che, nel caso di specie, non è stata messa in dubbio la provenienza datoriale del messaggio, il giudicante ritiene di condividere, sul punto, l'orientamento espresso dalla CDA di Firenze con la sentenza n. 629/16, ove è stato ritenuto che il licenziamento per sms non possa considerarsi irrogato oralmente.

La forma cartacea non è infatti indispensabile ai fini di cui si discute, essendo idoneo allo scopo anche un documento informatico (cui l'sms può essere assimilato) stante la previsione dell'art. 20 co. 1 bis del codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/05) secondo cui *“l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”*.

Come già anticipato, nel caso di specie la riconducibilità del testo scritto all'utenza di titolarità del datore di lavoro è asserita dallo stesso dipendente, rendendo essenzialmente certa l'imputazione della volontà e chiaro il contenuto della stessa nel senso di recedere dal rapporto, tanto è vero che il ricorrente, a seguito di tale avvenimento, non si è più presentato al lavoro (come anche confermato dalle escussioni testimoniali) ed ha provveduto a formulare tempestiva impugnazione.

Al riguardo, un'ulteriore argomentazione si ricava dalla ricostruzione giurisprudenziale inerente l'ipotesi di telegramma dettato per mezzo dell'apposito servizio telefonico (e dunque privo della sottoscrizione autografa del datore). La Cassazione, infatti, non mette in dubbio la sussistenza della forma scritta in tale fattispecie (che presenta anch'essa profili di analogia con quella in esame), ma pone soltanto il problema dell'individuazione del mittente, ove la circostanza sia contestata (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 10291/05 *“Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l'apposito servizio telefonico per l'intimazione del licenziamento, il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente qualora - in caso di contestazione - sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall'apparente autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento (e per l'impugnazione stragiudiziale dello stesso) è integrata dalla consegna dell'ordinario telegramma all'ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente.”*).



Pertanto, deve concludersi che la comunicazione per sms (dunque mediante documento informatico) della volontà di risolvere il rapporto di lavoro soddisfa il requisito di forma scritta richiesto dalla legge.

Tanto chiarito, è evidente che la manifestazione della detta volontà priva di qualsivoglia indicazione circa le ragioni che ne sono a fondamento non può che essere assimilata all'ipotesi di insussistenza del fatto contestato ex art. 18 co. 4 l. 300/70 (in relazione al quale l'onere della prova grava in capo al datore), conseguendone la reintegra del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1598,74) dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra (per un massimo di dodici mensilità) oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.

Le spese seguono la soccombenza quanto ai rapporti tra ricorrente e Logistica Integrata, nulla per spese quanto alla posizione della Regina dei Traslochi.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa, così dispone:

- Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti de La Regina dei Traslochi società cooperativa
- Accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e per l'effetto condanna la Logistica Integrata Evolution società cooperativa a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1598,74) dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra (per un massimo di dodici mensilità) oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
- Condanna Logistica Integrata Evolution società cooperativa al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.800,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge
- Nulla per spese quanto alla posizione de La Regina dei Traslochi società cooperativa

Si comunichi.

Lucca, 19 luglio 2017

Il Giudice
Dott.ssa Susanna Messina

